Decreto n. 160/2020 Prot. n. 8695

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l' art. 6 co. 14;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 139.19 del 2 maggio 2019;
- Considerata la necessità di dotarsi di un "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010, n. 240";
- Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 2 novembre 2017 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni all'articolo 3, comma, lettere b) e c);
- Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 novembre 2017;
- Visto il D.R. n. 349.17 del 13 novembre 2017 con il quale è stato emanato il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010, n. 240";
- Ritenuto opportuno, attraverso l'adozione di un unico Regolamento in materia di valutazione dei professori e dei ricercatori, dare applicazione anche alle disposizioni normative dettate da:
 - Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 6 commi 7 e 8;
 - Delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132 relativa ai "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";
- Visto il D.R. n. 276.18 (prot. n. 11754) del 2 agosto 2018 con il quale è stato nuovamente emanato il "Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge 30.12.2010, n. 240" che ha sostituito integralmente quello emanato con D.R. n. n. 349.17 del 13 novembre 2017;
- Ritenuto altresì necessario adeguare il sopracitato Regolamento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2017 n. 205, relativamente alla trasformazione del regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli artt. 6 e 8 della Legge 30.12.2010 n. 240, in regime di progressione biennale;
- Considerato inoltre che il collocamento in aspettativa ai sensi ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 della Legge 240/2010 non consente lo svolgimento di attività didattica e/o gestionale e quindi la valutazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2020 che hanno approvato le seguenti modifiche:

ART. 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 30.12.2010, n. 240 o secondo normativa vigente, (d'ora in poi scatto).
- 2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato tre anni di anzianità utile secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art.3 commi 3, 4 e 7.
- 3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori universitari, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca.

ART. 2

Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

- 1. L'Amministrazione invia, entro due mesi dal compimento del triennio **periodo** di effettivo servizio utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, una apposita comunicazione ai professori e ai ricercatori aventi titolo che dovrà essere altresì trasmessa al Direttore del Dipartimento di afferenza del citato personale mediante protocollo informatico.
- 2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, i tre anni di anzianità l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente periodo di riferimento unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento al triennio accademico agli anni accademici precedenti o relativi ratei degli anni accademici e per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento al triennio solare precedente agli anni solari precedenti. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca caricati sulla pagina personale docenti del CINECA alla data della presentazione della relazione triennale sulle attività svolte.
- 3. La relazione triennale unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata all'indirizzo unistrasi@pec.it entro il 30° giorno successivo alla data della comunicazione di cui al comma 1.

ART. 3

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale

- 1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.
- 2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
- a) hanno svolto nel triennio accademico periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati dal Dipartimento;
- b) hanno pubblicato nel triennio solare di riferimento periodo oggetto di valutazione almeno 3 2 prodotti validi. Sono considerate tutte le pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN e brevetti.
- c) hanno svolto adeguatamente nel triennio solare di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati.
- 3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni di cui al successivo comma 4, il periodo-triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.

- 4. I periodi di aspettativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 della Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art. 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
- 5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
- 6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3, 4- e 5, i prodotti validi sono ridotti a 1.
- 7. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui ai commi 3 e 4 al comma 3 superiore rispettivamente a 24 e a 12 mesi, maturano il triennio periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 e 24 mesi.
- 8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
- 9. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
- 10. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e comunque non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 30.12.2010, n. 240;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della Legge 30.12.2010, n. 240" contenente le modifiche sopra riportate.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 276.18 (prot. n. 11754) del 2 agosto 2018 e viene pubblicato all'Albo Ufficiale on line e sul sito istituzionale dell'Ateneo

Siena, 31 marzo 2020

IL RETTORE (F.to Prof. Pietro Cataldi*)

La Compilatrice: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità.



REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7, 8 E 14 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 30.12.2010, n. 240 o secondo normativa vigente, (d'ora in poi scatto).
- 2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art.3 commi 3, 4 e 7.
- 3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori universitari, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca.

CAPO I VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010

ART. 2

Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

- 1. L'Amministrazione invia, entro due mesi dal compimento del periodo di effettivo servizio utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, una apposita comunicazione ai professori e ai ricercatori aventi titolo che dovrà essere altresì trasmessa al Direttore del Dipartimento di afferenza del citato personale mediante protocollo informatico.
- 2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici precedenti o relativi ratei degli anni accademici e per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento agli anni solari precedenti. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca caricati sulla pagina personale docenti del CINECA alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte.
- 3. La relazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata all'indirizzo unistrasi@pec.it entro il 30° giorno successivo alla data della comunicazione di cui al comma 1.

ART. 3

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

- 1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.
- 2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
- a) hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati dal Dipartimento;
- b) hanno pubblicato nel periodo oggetto di valutazione almeno 2 prodotti validi. Sono considerate tutte le pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN e brevetti.
- c) hanno svolto adeguatamente nel triennio solare di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati.

- 3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa di cui al successivo comma 4, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
- 4. I periodi di aspettativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 della Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art. 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
- 5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
- 6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3 e 5, i prodotti validi sono ridotti a 1.
- 7. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 3 superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.
- 8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
- 9. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
- 10. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e comunque non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

ART. 4

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

- 1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata da apposita Commissione, nominata annualmente e composta da tre docenti o ricercatori universitari di cui un componente è designato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Senato Accademico ed uno dal Consiglio del Dipartimento, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale.
- 2. Il procedimento di verifica si conclude entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.

ART. 5 Reclami

- 1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione provvede a notificare l'esito agli interessati mediante apposita comunicazione tramite PEC.
- 2. Avverso la predetta comunicazione è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro 10 giorni dalla data di notifica della stessa. Sul reclamo decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

ART. 6

Attribuzione dello scatto stipendiale

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Rettore dispone con proprio decreto l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.



CAPO II VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

ART.7

Autocertificazione dell'attività didattica

- 1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, al termine di ogni anno accademico e comunque non oltre il successivo 31 dicembre, provvedono alla chiusura dei registri on-line degli insegnamenti e delle attività didattiche.
- 2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

ART. 8

Verifica dei risultati delle attività

- 1. Ogni docente, nel mese di dicembre, presenta una relazione analitica. Il Direttore di Dipartimento accerta, entro il successivo mese di gennaio, la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica, può effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.
- 2. Il Direttore di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento ed invia al Rettore, entro il mese di febbraio, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.
- 3. Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.